

COMUNE DI BRIENZA

REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 1

L'occupazione di suoli e di spazi pubblici è soggetta al pagamento di un canone a favore del Comune di Brienza, esso resta subordinato, sempre, all'ottenimento di una preventiva autorizzazione, che verrà concessa, a richiesta di parte, tutte le volte che l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio della Polizia Municipale, per quanto di propria competenza, non ritengano che l'occupazione di suolo e/o spazio richiesto contrasti con gli strumenti urbanistici e che non crei notevoli ostacoli e/o impedimenti al traffico pedonale e veicolare.

ARTICOLO 2

Restano a totale carico del richiedente la messa in opera di tutte quelle opere e/o accorgimenti atti ad evitare, con l'occupazione effettuata, pericoli per la incolumità pubblica e privata, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 3

La richiesta di autorizzazione ad occupare suolo e/o spazio pubblico, in carta resa legale, dovrà recare i seguenti dati: Cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo e via di residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A. (nel caso trattasi di Società), motivazioni dell'occupazione, durata e mq. della superficie da occupare, essa può essere corredata da una planimetria, indicante l'occupazione da effettuarsi. Le relative somme vanno versate sul Conto Corrente Postale n.00322859 intestato al COMUNE DI BRIENZA - C.O.S.A.P. Servizio Tesoreria.

Per le occupazioni temporanee di cui al successivo articolo 10 - lettere A e D, l'obbligo della richiesta è assolto con la compilazione dell'apposito modulo di versamento e con il pagamento del canone.

ARTICOLO 4

L'autorizzazione, in carta resa legale, verrà rilasciata direttamente dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, dopo aver acquisito parere da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio di Polizia Municipale in ordine alla occupabilità

del suolo medesimo, e dopo aver acquisito dal richiedente copia della ricevuta di versamento, a favore del Comune di Brienza, degli importi dovuti per l'occupazione richiesta. Il termine fissato per il rilascio dell'autorizzazione è di giorni 30, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

ARTICOLO 5

Gli Uffici Comunali hanno la più ampia facoltà di ridurre i tempi di occupazione o di revocare un'autorizzazione già concessa, quando, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni. La revoca avverrà previa assegnazione al soggetto interessato di un tempo, non superiore a 10 giorni, per il ripristino dello stato dei luoghi e comporterà la restituzione della quota parte del Canone già versato al Comune, calcolato fino alla data in cui le aree occupate verranno rese completamente libere.

ARTICOLO 6

Il responsabile dell'Ufficio Tributi trasmetterà all'Ufficio Polizia Municipale una copia dell'autorizzazione concessa, al fine di permettere i controlli in ordine alla superficie occupata ed ai tempi di durata dell'occupazione.

ARTICOLO 7

Compiti degli Uffici Comunali

Ai fini del presente regolamento e per garantire una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno:

UFFICIO TRIBUTI:

- ricevere le domande ed istruire le pratiche autorizzative con l'ausilio degli altri uffici comunali interessati;
- assicurare la conservazione delle denunce, delle domande, delle autorizzazioni e di ogni atto rilevante ai fini del canone.

UFFICIO TECNICO:

- esprimere a mezzo del proprio responsabile, parere e norme sulle richieste di occupazione;
- assicurare all'Ufficio Tributi ogni possibile e fattibile collaborazione;

POLIZIA MUNICIPALE:

- esprimere, a mezzo del proprio responsabile, parere e norme sulle richieste di occupazione;
- vigilare affinché non si verificino occupazioni abusive e che le occupazioni autorizzate non si protraggano oltre il tempo concesso;
- assicurare all'Ufficio Tributi ogni possibile e fattibile collaborazione.

ARTICOLO 8
Occupazioni prive di autorizzazioni

Le occupazioni di fatto di suolo e spazi pubblici, prive di autorizzazioni, sono soggette all'applicazione:

- a) di una indennità pari al canone maggiorato del 50 % considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30 ^ giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale;
- b) di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'ammontare della somma di cui alla precedente lettera a), ferme restando quelle stabilite dall'art. 20 del Codice della Strada.

ARTICOLO 9
Suddivisione territorio comunale

Il suolo comunale viene suddiviso nelle seguenti 2 (due) categorie:

- **CATEGORIA 1** è relativa ai suoli ricadenti all'interno della perimetrazione urbana (centro abitato).
- **CATEGORIA 2** è relativa ai suoli ricadenti all'esterno della perimetrazione urbana.

Come da allegata planimetria.

ARTICOLO 10
Occupazioni temporanee

A - OCCUPAZIONE TEMPORANEA - Sono quelle occupazioni aventi una durata inferiore a 1 (uno) anno.

1) **TARIFFA GIORNALIERA (24 ore):**

- per i suoli Categoria 1 - £.2.500 per ogni mq. di suolo occupato.
- per i suoli Categoria 2 - £.2.000 per ogni mq. di suolo occupato.

Il canone si applica in relazione alle ore di occupazione.

2) **PER LE OCCUPAZIONI DI DURATA SUPERIORE A 15 GIORNI** Le tariffe sono ridotte del 50% (cinquanta per cento).

3) **PER LE OCCUPAZIONI CON TENDE E SIMILI LE TARIFFE SONO RIDOTTE AL 30% (trenta per cento).**

B - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DI FIERE, MERCATI E FESTIVITA'.

- 1) TARIFFA GIORNALIERA (24 ore) per i suoli di Categoria 1 e Categoria 2:
- £.1.250 per ogni mq. di suolo occupato.

Il canone si applica in relazione alle ore di occupazione.

C) OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI SPETTACOLI VIAGGIANTI, GIOCHI E DIVERTIMENTI.

- 1) TARIFFA GIORNALIERA (24 ore) per i suoli Categoria 1 e Categoria 2:
- £.500 per ogni mq. di suolo occupato.

Il canone si applica in relazione alle ore di occupazione.

D) OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA.

- 1) TARIFFA GIORNALIERA (24 ore)
- Per i suoli Categoria 1 - £.1.250 per ogni mq. di suolo occupato.
 - Per i suoli Categoria 2 - £.1.000 per ogni mq. di suolo occupato.

ARTICOLO 11
Occupazioni permanenti

OCCUPAZIONI PERMANENTI - sono quelle occupazioni di suolo pubblico aventi durata pari e/o superiore a 1 anno.

1) CANONE ANNUALE

- Per suoli Categoria 1 - £.51.000 per ogni mq. di suolo occupato.
- Per suoli Categoria 2 - £.34.000 per ogni mq. di suolo occupato.

2) Per le occupazioni che eccedono il periodo di 360 giorni (1 anno) e sono inferiori al periodo di 720 giorni (2 anni) troveranno applicazione le tariffe di cui alla precedente lettera (A) punto 1 e 2, per il periodo che eccede i 360 giorni.

- 3) Per le occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa di cui al precedente punto 1 è ridotta al 30%.
- 4) Per le occupazioni ove al termine della concessione sia necessario eseguire lavori per il ripristino dello stato dei luoghi concessi o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, in particolare circostanze che lo giustifichino, il responsabile del servizio, su espresso parere dell'Ufficio Tecnico, può richiedere, prima del rilascio dell'autorizzazione, un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. Tale deposito sarà, previa detrazione di quanto eventualmente spettante all'Ente per danno o lavori dallo stesso eseguiti, restituito entro 30 giorni dal termine della concessione, senza alcun interesse.

ARTICOLO 12 Passi Carrabili

- 1) Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale, costituita anche dalla demolizione di una parte di un muretto preesistente, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

- 25.500 al mq. per le occupazioni di suolo Categoria 1.
- 17.000 al mq. per le occupazioni di suolo Categoria 2.

Le frazioni di suolo inferiori al mq. 1 verranno arrotondate per eccesso a mq. 1, identico arrotondamento per eccesso avverrà per le frazioni di suolo superiori a mq. 1,2,3, ecc..

- 2) Ai sensi e per gli effetti di cui alla Risoluzione N.225/E del 27/11/1997 della Direzione Centrale per la Fiscalità Dipartimento delle Entrate, restano esclusi dal pagamento tutti gli accessi carrabili e/o pedonali, quando gli stessi sono posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
- 3) Il Comune su espressa richiesta dei proprietari di cui al comma precedente, tenuto conto della viabilità può, previa apposizione di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 (dieci) mq. e non consente, comunque alcuna opera né esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso.

La tariffa stabilita in questi casi è quella di cui al precedente punto (1) ridotta al 50%

- 4) Il pagamento del canone deve essere effettuato entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

ARTICOLO 13

Tariffa per occupazione di soprassuolo e di sottosuolo

- 1) Il canone per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, di qualsiasi diametro, cavi ed impianti in genere, è determinata sulla base del numero di utenti serviti e/o allacciati.

Il canone va così determinato:

- a) £.1.500 per ogni utente allacciato, sia pubblico che privato.
 - b) Ai sensi e per gli effetti di cui al punto 3 dell'art.63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 l'importo dovuto per le occupazioni di cui alla precedente lettera (a) non può essere inferiore a £.1.000.000.
- 2) Gli importi di cui ai punti (a) e (b), ai sensi e per gli effetti del comma 4° dell'art.63 del D.Lgs. N. 446/97, vanno rivalutati di anno in anno secondo gli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
 - 3) Il canone va versato alle casse del Comune in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno, con l'obbligo di presentare al Comune l'apposita denuncia solo nel caso di variazione in aumento e/o diminuzione degli allacci, ove sia già stata presentata originariamente la denuncia di che trattasi.
 - 4) Per le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo, aventi carattere temporaneo, il canone, è determinato dal Comune in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure:
 - £.15.000 per 1 o più utenti per una durata da 1 a 30 giorni;
 - £.20.000 per 1 o più utenti per una durata da 31 a 90 giorni;
 - £.25.000 per 1 o più utenti per una durata da 91 a 180 giorni;
 - £.50.000 per 1 o più utenti per oltre 180 giorni.

ARTICOLO 14

Tariffa per occupazione suolo da parte di distributori di carburanti e apparecchi automatici di distribuzione tabacchi:

- 1) Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei con conseguente occupazione di suolo e di sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale così determinato:
 - a) Occupazione di suolo di Categoria 1 e/o 2 £.70.000 annue.
- 2) Il canone si applica ad ogni singolo serbatoio avente una capacità non superiore a 3.000 litri, in ogni caso di serbatoi di maggiori capacità lo stesso canone è maggiorato del 10% per ogni mille litri di maggiore capacità.
- 3) Per la occupazione di suolo effettuata con colonnine utilizzate per distribuzione carburanti, acqua ed aria, nonché per la occupazione di suolo effettuato con un piccolo chiosco si applicano le tariffe di cui al precedente articolo 11, diminuite del 20%.
- 4) Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione di suolo e soprassuolo comunale è dovuto un canone annuo così determinato:
 - a) Occupazione di suolo di Categoria 1 e/o 2 £.20.000 annue per ogni mq. di suolo e soprassuolo occupato.

ARTICOLO 15 Pagamento

- 1) Il pagamento dell'importo, relativo al Canone di che trattasi, deve essere eseguito anticipatamente, tramite versamento della somma sul Conto Corrente Postale n.00322859 intestato al COMUNE DI BRIENZA - C.O.S.A.P., mediante apposito bollettino di Conto Corrente Postale, ed il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo resta subordinato all'acquisizione agli atti d'ufficio della ricevuta del versamento.
- 2) I pagamenti relativi all'art.10 - lettera B possono essere assolti nelle seguenti modalità:
 - a) Da parte dei soggetti assegnatari di posto nel mercato settimanale in due rate semestrali, anticipate, da corrispondere mediante versamento sul Conto Corrente Postale n.00322859 intestato al Comune di Brienza - C.O.S.A.P. entro e non oltre il 31 gennaio per il Canone relativo al I semestre ed entro e non oltre il 31 luglio per il Canone relativo al II semestre;
 - b) In occasione delle Fiere annuali, delle Festività e delle sostituzioni del posto nel mercato settimanale, nel caso di disponibilità di posti a seguito della non presenza di uno e più soggetti assegnatari dei posti, il pagamento avverrà direttamente nelle mani degli Agenti di Polizia Municipale, i quali rilasceranno apposita ricevuta, con l'obbligo di versare le somme introitate, alla Tesoreria Comunale,

secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

- 3) Il responsabile del servizio provvederà ad emettere apposito avviso di liquidazione delle somme dovute, maggiorate degli interessi di mora previsti dalla legge, in caso di mancato pagamento delle somme relative alle occupazioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12, che dovranno essere versate entro e non oltre il termine del 30 aprile di ogni anno.
- 4) In caso di mancato pagamento delle somme e, si è ingiunto il pagamento, il responsabile del servizio riscuoterà le stesse somme per il tramite di Ruolo Coatto.

ARTICOLO 16 Esenzioni

1) Restano esenti dal Canone le seguenti occupazioni:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato , dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, N.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) Le tabelle indicative di stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza , le aste delle bandiere;
- c) Le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi loro assegnati;
- d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo di carico e scarico delle merci;
- e) Le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi che ne sia prevista, all'atto della concessione, o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione;
- f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) Le occupazioni di suolo in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive e per beneficenza e quelle effettuate in occasione di festività civili e religiose da parte di comitati e/o organizzatori.

- i) Le occupazioni di suoli ed aree soggette gravate da usi civici, in quanto dette aree non sono da ritenersi nella piena ed assoluta disponibilità dell'Ente.

2) L'esenzione sarà concessa solo su richiesta degli interessati.

ARTICOLO 17 → ~~ABROGATO~~ DEL C.C. 9/2000
I.V.A.

~~Sulle somme dovute per Canone e per Sanzioni si applica l'I.V.A. nella percentuale stabilita per Legge.~~

ARTICOLO 18 Opposizioni

Gli avvisi di pagamento e le ingiunzioni di pagamento effettuate in applicazione del presente regolamento sono sempre opponibili presso la Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, ai sensi e per gli effetti di cui ai Decreti Legislativi N.545 e N.546 del 31/12/1992.

ARTICOLO 19 Modifiche

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento e le tariffe in esso stabilite dandone comunicazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e nelle modalità previste dalla Legge.

ARTICOLO 20 Entrata in vigore

Il presente Regolamento e le tariffe in esso riportate entrano in vigore a partire dalla data del 1° gennaio 2000.

Resta inteso che con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il precedente Regolamento e tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, T.O.S.A.P., approvato con deliberazione di C.C. N.47 del 24/06/1994.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Generale per la Fiscalità Locale - N.256/E del 3/11/1998, il presente regolamento non andrà trasmesso al Ministero delle Finanze.